

Edizione di venerdì 17 febbraio 2017

BILANCIO

Nuovo OIC 29: la correzione degli errori

di **Lucia Recchioni**

IVA

Aliquote Iva per suini e bovini fuori tempo massimo

di **Luigi Scappini**

CONTENZIOSO

La sentenza non definitiva è immediatamente esecutiva

di **Angelo Ginex**

BILANCIO

Perdita durevole di valore: approccio semplificato

di **Federica Furlani**

ACCERTAMENTO

Verifiche fiscali: alcuni punti fermi

di **Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

BILANCIO

Nuovo OIC 29: la correzione degli errori

di **Lucia Recchioni**

La riforma della disciplina di **bilancio** operata con il D.Lgs. 139/2015, e, più nello specifico, l'intervenuta **eliminazione** dell'area **straordinaria** del conto economico, hanno inciso sulla disciplina contabile in tema di **correzione degli errori**, comportando la necessaria modifica dell'OIC 29.

È utile a tal proposito ricordare che la precedente versione del principio contabile richiedeva, ai fini della correzione dell'**errore**:

- la **rettifica** della **voce patrimoniale** interessata dall'errore;
- l'imputazione della correzione dell'errore al **conto economico** dell'esercizio in corso, e, più precisamente alla voce "**E) Proventi ed oneri straordinari**". Era a tal fine richiesta la creazione di un'apposita sottovoce "*componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti*".

Era inoltre prevista l'indicazione, nella nota integrativa, di specifiche informazioni in conformità alla disciplina dettata dalla precedente versione dell'[articolo 2427, comma 1, numero 13\), cod. civ.](#), in virtù della quale dovevano essere esposti in **nota integrativa** la composizione delle voci "**proventi straordinari**" e "**oneri straordinari**".

Pare evidente come questa procedura non possa più trovare applicazione oggi, in considerazione della **riformulata** disciplina normativa.

Il principio contabile **OIC 29**, nella sua nuova versione si allinea quindi alle indicazioni contenute nei **principi contabili internazionali** (IAS 8), richiamando la medesima distinzione ivi prevista, la quale vede gli errori **rilevanti** contrapposti a quelli **irrilevanti**.

Più precisamente, sono previste **tre distinte tipologie di errori**:

- gli **errori rilevanti**, ovvero gli errori che, da soli o insieme ad altri errori, **influenzano le decisioni economiche** degli utilizzatori di bilancio;
- gli errori **non rilevanti**, che, al contrario, **non incidono sulle decisioni economiche** degli utilizzatori di bilancio;
- gli errori talmente **gravi** da rendere **nulla o annullabile la delibera** di approvazione del bilancio. Considerata la rilevanza giuridica della questione, questa casistica è esclusa dall'ambito di applicazione del principio contabile in commento.

Non sono ovviamente previsti dei valori numerici o delle specifiche soglie per poter collocare

l'errore in una delle tre citate categorie, in quanto ad incidere sulla rilevanza dell'errore sono la **dimensione** e la **natura** dell'errore stesso, nonché le specifiche **circostanze** in cui si verifica l'errore.

In considerazione della richiamata distinzione, il principio contabile detta quindi le seguenti **procedure** da seguire:

- la correzione degli **errori rilevanti** commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul **saldo di apertura** del **patrimonio netto** dell'esercizio in cui si individua l'errore (il principio contabile chiarisce che generalmente la rettifica è rilevata negli **utili portati a nuovo**, ma è possibile anche ricorrere ad un'altra componente del patrimonio netto, se ritenuta più appropriata);
- la correzione degli **errori non rilevanti** è contabilizzata nel **conto economico** dell'esercizio in cui si individua l'errore.

Il nuovo OIC 29 specifica ulteriormente che, ai fini **comparativi**, gli **errori rilevanti** devono essere corretti anche nel bilancio dell'esercizio **precedente**.

Più precisamente:

- se l'errore rilevante è stato commesso **nell'esercizio precedente**, è necessario rideterminare gli importi comparativi per l'esercizio precedente;
- se, invece, l'errore rilevante è stato commesso **prima dell'esercizio precedente**, è necessario rideterminare i **saldi di apertura** di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente;
- se l'effetto dell'errore nell'esercizio precedente **non può essere determinato**, la società deve limitarsi a **rideterminare il saldo di apertura** di attività, passività e patrimonio netto per l'**esercizio corrente**.

Con riferimento, invece, alla **nota integrativa**, è richiesta l'indicazione di specifiche informazioni volte a segnalare la **non comparabilità** e l'**adattamento** delle voci relative all'esercizio precedente nel caso in cui siano commessi errori rilevanti.

Dovrà essere pertanto descritto l'**errore**, indicando l'ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico.

Nel caso in cui **non** sia stato fattibile determinare l'effetto di competenza dei dati comparativi dell'esercizio precedente dovranno esserne indicate le **motivazioni**.

In considerazione di tutto quanto appena esposto, pare utile concludere ricordando che gli errori non devono essere confusi con i **cambiamenti delle stime** e con i **cambiamenti dei principi contabili**.

Come chiarisce infatti il principio contabile OIC 29 *“un **errore** consiste nell'impropria o mancata*

applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessario per la sua corretta applicazione sono disponibili”.

Può quindi trattarsi di un **errore matematico**, di un **errore nell'interpretazione dei fatti** o di **negligenza nel raccogliere le informazioni** disponibili.

Il processo di **stima**, invece, pur dovendo essere **ragionevolmente attendibile**, è necessariamente **soggettivo**, ed i cambiamenti nei processi di stima sono il semplice risultato delle maggiori informazioni con il tempo acquisite.

I cambiamenti di stima, pertanto, rientrano nell'**ordinario procedimento** di formazione del bilancio di esercizio.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IVA

Aliquote Iva per suini e bovini fuori tempo massimo

di **Luigi Scappini**

Per il **secondo anno consecutivo**, il mondo dell'agricoltura e, in particolare, gli allevatori di **suini** e **bovini**, si trovano a navigare in un mare, già tempestoso, senza bussola e con il cielo coperto.

Ma vediamo i termini della questione quali sono.

Il Legislatore, da sempre, ha riservato al mondo dell'**agricoltura** un trattamento di **favore** in ragione delle **caratteristiche** proprie del **settore** e, come evidenziato più volte, in questi ultimi anni, indubbia è stata l'attenzione prestata attraverso l'emanazione di svariate leggi, da ultimo sia il Collegato agricoltura, sia il Testo unico del vino.

Anche la **legge di Bilancio** per il **2017** non ha tradito le attese e come già segnalato, per il **secondo anno consecutivo**, ha **disposto** l'**aumento** delle **percentuali** di **compensazione** previste nell'ambito del regime speciale **Iva** per il settore agricolo e applicabili alle **cessioni** di **animali vivi** della specie **bovina** e **suina**.

Il tutto, da leggersi in un'ottica di **supporto** a un settore che purtroppo continua a dare segnali di instabilità e che quindi, necessita di un supporto e, in ragione del particolare **meccanismo** del **regime Iva** previsto per l'agricoltura, uno degli strumenti messi in capo dal Legislatore consiste nell'intervenire proprio sulla determinazione di tale imposta.

Nello specifico, l'[articolo 1, comma 45, Legge 232/2016](#) prevedeva che, con **decreto** del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da **emanarsi** nel **termine ultimo** del **31 gennaio 2017**, fossero **individuate** le "nuove" **percentuali** di **compensazione** che i produttori agricoli, che non hanno optato per le regole ordinarie Iva, devono applicare, in sede di liquidazione dell'imposta, per determinare l'Iva ammessa in detrazione.

Intervenendo sulle aliquote compensative, di fatto, il Legislatore **riduce** l'**incidenza** dell'imposta, **aumentando artificialmente** quella **ammessa** in **detrazione** e, quindi, quella che virtualmente rimane nelle "casse" dell'allevatore.

Infatti, come noto, il **regime speciale** Iva previsto per l'agricoltura **consiste** in regime **speciale** di **detrazione** per cui, l'imposta ammessa in detrazione viene determinata in misura forfettaria, applicando alla base imponibile delle operazioni attive effettuate, un'**aliquota compensativa** determinata con decreto ministeriale in ossequio alle regole contenute nella

Direttiva 2006/112/CE, ai sensi della quale non è ammesso introdurre aliquote compensative dalla cui applicazione derivino in capo ai produttori rimborsi superiori agli oneri dell'Iva a monte.

A tal fine, il **comma 45** della legge di Bilancio per il 2017, prevedeva quale limite massimo individuabile, rispettivamente **7,7** e **8** punti percentuali applicabili, i primi alle cessioni di bovini vivi e i secondi a quelle di suini sempre vivi.

Purtroppo, anche quest'anno, il **decreto** arriverà **fuori tempo massimo** per la **prima liquidazione** utile, con la conseguenza che si verrà a determinare una situazione per la quale, solamente in sede di dichiarazione Iva annua il contribuente potrà fruire di quel vantaggio previsto dalla norma.

Un **esempio** rende meglio.

Ipotizziamo di avere un allevatore che, nel mese di gennaio 2017, ha provveduto alla cessione di suini vivi per un valore di 30.000 euro.

Per effetto del regime speciale, in sede di cessione applicherà l'aliquota edittale in misura pari al 10%, incassando un'Iva che dovrà essere riversata all'Erario pari a 3.000 euro.

In sede di liquidazione, ai fini del calcolo dell'Iva ammessa in detrazione dovrà applicare alla base imponibile delle cessioni l'aliquota compensativa prevista con decreto ministeriale che ammonta, in via ordinaria al 7,3%, determinando un'Iva in detrazione nel nostro caso pari a 2.190 euro.

In assenza di decreto, e nel caso sia un soggetto mensile, al 16 febbraio 2017 (ieri), ha proceduto alla liquidazione e relativo versamento dell'Iva a debito che risultava pari a 810 euro.

Ipotizzando che il decreto confermi le aliquote previste già per il 2016, l'aliquota per il 2017 ammonterà al **7,95%** determinando un'Iva a credito pari a **2.385 euro**.

Poiché il comma 45 della legge di Bilancio prevede l'applicazione delle aliquote per il periodo 2017, di fatto, il nostro contribuente dovrà recuperare la maggiore Iva versata in sede di dichiarazione annua.

E proprio in tema di **decorrenza** delle aliquote, si ricorda come l'**esigibilità** dell'imposta si ha quando l'operazione si considera effettuata.

In particolare, ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), tale momento è, per i **beni mobili**, in quanto suini e bovini devono essere considerati tali, quello della **consegna** o della **spedizione**.

Ricordiamo comunque come, in applicazione delle **regole Iva**, bisogna aver riguardo al

momento di effettuazione dell'operazione che può essere slegato a quello di **emissione** della **fattura**, se successiva.

Ai sensi dell'[articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), di base la **fattura** deve essere **emessa** quando l'**operazione** si considera **effettuata** (entro le 24 dello stesso giorno in cui l'operazione è effettuata), salvo poi **derogare** a tale principio, ad esempio quando la **cessione** del bene si rilevi in **ragione** del **DDT** o documento analogo, per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.

In tal caso, è ammesso emettere un'unica fattura, specificatamente dettagliata in funzione delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione (cd. **fattura differita**).

In chiusura si evidenzia come una norma introdotta per agevolare un settore, per la bizantiniana burocrazia che ci contraddistingue, diventa un *boomerang*, almeno in sede di prima applicazione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



CONTENZIOSO

La sentenza non definitiva è immediatamente esecutiva

di Angelo Ginex

La **sentenza non definitiva** che accoglie, in tutto o in parte, il ricorso del contribuente contro l'atto impositivo o l'atto di riscossione, ha **immediata efficacia esecutiva**, con la conseguenza che l'ente impositore ha l'obbligo di agire in conformità alla decisione del giudice, sia nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali **provvedimenti di sgravio** e, eventualmente, di **rimborso** dell'eccedenza versata. È questo il principio sancito dalle Sezioni Unite, con la recentissima [sentenza del 13 gennaio 2017, n. 758](#).

La vicenda trae origine dalla **impugnazione** da parte della **curatela fallimentare** di una S.r.l. di una **cartella di pagamento**, derivante dalla iscrizione nei **ruoli straordinari** di cui all'[articolo 15-bis D.P.R. 602/1973](#) delle somme accertate con un precedente **avviso di accertamento**, impugnato ed **annullato** dalla competente Commissione tributaria provinciale.

Il **ricorso** della curatela avverso la **cartella di pagamento** veniva prima **accolto** dalla competente Commissione tributaria provinciale e poi **rigettato** dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale riteneva **legittima l'iscrizione a ruolo straordinaria ex articolo 15-bis** citato, ravvisandone il **fondato pericolo** per la riscossione nel **fallimento** della S.r.l., a nulla rilevando la **pendenza** del giudizio di impugnazione del prodromico avviso di accertamento.

Per tale ragione, la curatela fallimentare proponeva **ricorso per cassazione**, che veniva assegnato alle Sezioni Unite, al fine di dirimere il **contrasto giurisprudenziale** in ordine agli **effetti** che la pronuncia del giudice, ancorché non definitiva, che accerti l'illegittimità di un avviso di accertamento **produce** sul potere dell'Amministrazione finanziaria di emettere **misure cautelari** a tutela del credito erariale.

Nella pronuncia in commento, le **Sezioni Unite** affermano *tout court* che ***“L'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli articoli 11 e 15-bis D.P.R. 602/1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante: ne deriva che, qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l'ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di***

rimborso dell'eccedenza versata”.

Ciò sulla base della considerazione per la quale, oltre al **generale rinvio alle norme del codice di rito ordinario**, e quindi anche all'[articolo 282 c.p.c.](#), che dispone la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, l'[articolo 68 D.Lgs. 546/1992](#), novellato dall'[articolo 9 D.Lgs. 156/2015](#), prevede che **il tributo debba essere restituito entro novanta giorni** dalla notificazione della sentenza ed ammette, in caso di mancata esecuzione, il **giudizio di ottemperanza** anche prima della formazione del giudicato.

Dunque, l'**iscrizione nei ruoli straordinari** ex articolo 15-bis citato **non si sottrae alle conseguenze della pronuncia giudiziale non definitiva** che incide sulla legittimità dell'atto impositivo che ne costituisce il titolo, da ciò derivando che **il ruolo** (il cui importo corrisponde a quello dell'atto impositivo) **deve essere sgravato**, in tutto o in parte, in conformità al *decisum* dell'ente impositore **o la cartella annullata** nella stessa misura stabilita dal giudice eventualmente adito.

Infine, le Sezioni Unite **sconfessano** la tesi dell'Amministrazione finanziaria, secondo cui **il fondato pericolo per la riscossione**, da cui nasce l'iscrizione a ruolo straordinaria, è individuato nel **fallimento** della S.r.l., osservando come le considerazioni svolte hanno **portata generale** e non autorizzano, quindi, distinzioni nell'ambito delle situazioni in presenza delle quali è consentito il ricorso allo strumento *de quo*.

Sulla base di quanto sopra esposto, ne è derivata la **cassazione** della sentenza impugnata e l'**accoglimento del ricorso** proposto dalla curatela fallimentare.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



OneDay Master
**IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO NEL
PROCESSO TRIBUTARIO**
Scopri le sedi in programmazione >

BILANCIO

Perdita durevole di valore: approccio semplificato

di **Federica Furlani**

La disciplina della perdita durevole di valore di un'immobilizzazione trae origine dall'[articolo 2426, comma 1, n. 3, del cod. civ.](#), il quale, dopo aver definito ai [nn. 1 e 2](#) i criteri di **rilevazione iniziale** e la **procedura di ammortamento**, stabilisce che *“l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti **durevolmente di valore inferiore** a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica; questa disposizione **non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento**”*.

L'iter per la verifica e determinazione della svalutazione delle immobilizzazioni parte dalla **valutazione** che la società deve fare ad ogni data di riferimento del bilancio **circa l'esistenza di uno o più indicatori** che possono far supporre che un'immobilizzazione possa aver subito una **riduzione di valore**, per poi procedere a **stimare il relativo valore recuperabile** da confrontare con il valore netto contabile, per determinare l'eventuale perdita di valore da rilevare in bilancio.

L'OIC 9, che ha lo scopo di disciplinare il **trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, ha modulato, già nella versione 2014, il modello previsto per la determinazione della **perdita durevole** di valore sulla base delle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall'adozione di tecniche complesse, come quella dei flussi di cassa.

Per questo motivo è consentito alle società di minori dimensioni di utilizzare l'**approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento**, intendendosi (fino al 2016) per società di minori dimensioni, quelle che per **due esercizi consecutivi** non abbiano superato nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei **dipendenti** durante l'esercizio superiore a **250**;
- totale **attivo di bilancio** superiore a **20 milioni di euro**;
- **ricavi netti** delle vendite e delle prestazioni superiori a **40 milioni di euro**.

L'OIC 9 pubblicato in data 22 dicembre 2016 ha **rivisto al ribasso i limiti** previsti per poter accedere **all'approccio semplificato** di determinazione della perdita durevole di valore delle immobilizzazioni, riducendo pertanto la platea di soggetti. I **nuovi limiti**, che non devono essere superati per due esercizi consecutivi, sono i seguenti:

- numero medio dei **dipendenti** durante l'esercizio superiore a **50**,
- totale **attivo di bilancio** superiore a **4,4 milioni di euro**,
- **ricavi netti** delle vendite e delle prestazioni superiori a **8,8 milioni di euro**.

L'OIC ha ritenuto infatti più coerente e adeguato che l'approccio semplificato sia rivolto solo alle società per le quali sono previste anche normativamente delle semplificazioni e, quindi, solo alle **società che redigono il bilancio abbreviato**, di cui all'[articolo 2435-bis cod. civ.](#), e alle **micro-imprese**, di cui all'[articolo 2435-ter cod. civ.](#).

L'OIC 32 nell'ambito delle “**Motivazioni alla base delle decisioni assunte**” ha chiarito che “*È presumibile infatti che nelle società di minori dimensioni l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, fornisca risultati simili all'approccio base. La limitazione all'applicazione dell'approccio semplificato alle sole piccole e micro-imprese realizza quindi in maniera più puntuale e precisa tale presunzione*”.

Tale novità si applica ai **bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2017**, in modo da consentire alle medie imprese di dotarsi degli strumenti necessari all'applicazione della regola ordinaria di determinazione della perdita durevole di valore.

La **capacità di ammortamento** su cui si basa l'**approccio semplificato** è determinata sottraendo al **risultato economico d'esercizio**, non comprensivo delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni **senza effettuare alcuna attualizzazione**: in pratica si identifica con il margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.

Il **test** di verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni si intende superato quando la prospettazione degli esiti della gestione futura indica che, in linea tendenziale, la **capacità di ammortamento** complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento, generalmente mai superiore a 5 anni) è **sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti**.

Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un obbligo a svalutare, a condizione che altri esercizi dimostrino la **capacità di produrre utili** che compensino tali perdite.

Ai fini della verifica della **recuperabilità delle immobilizzazioni**, si confronta il valore recuperabile determinato sulla base della capacità di ammortamento con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio e l'eventuale minor valore che ne deriva è imputato prioritariamente all'avviamento, se iscritto in bilancio, e poi alle altre immobilizzazioni, in proporzione al loro valore netto contabile.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Verifiche fiscali: alcuni punti fermi

di **Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini**

La [sentenza 2055, depositata lo scorso 27 gennaio 2017](#) dalla Quinta Sezione Tributaria della Suprema Corte, costituisce un ottimo punto di riferimento per fotografare alcuni **orientamenti via via consolidatisi e che possono dirsi oramai punti fermi**.

Un *focus* sugli stessi appare sicuramente opportuno, anche per non lanciare false speranze ai clienti a fronte di potenziali vizi degli atti impositivi.

Già il caso è di per sé interessante: la Guardia di Finanza, nel corso di una verifica a carattere generale effettuata presso una società di capitali, redigeva **processo verbale di constatazione** per violazioni in materia di **imposta di bollo**, rilevando che la società, nell'anno 2003, aveva negoziato e contabilizzato **assegni bancari irregolarmente emessi** da vari soggetti, in quanto privi del luogo e/o della data di emissione ovvero postdatati.

Il Giudice di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il gravame frapposto dall'Ufficio, stante la conformità agli originali delle copie degli assegni acquisiti in sede di verifica fiscale, tesi poi confermata dalla Suprema Corte, la quale ha rimarcato **l'impossibilità di sindacare la valutazione sul punto operata dal Giudice di merito**, che nel caso di specie aveva giustificato tale affermazione rilevando che gli assegni erano stati fotocopiati dagli stessi dipendenti della società.

Sono tre le questioni affrontate dalla Corte specificatamente in materia di verifiche fiscali; e, tutte e tre risolte a sfavore del contribuente.

La prima attiene alla ritenuta **violazione dell'[articolo 7, primo comma, della Legge 212/2000](#)**, avendo l'Ufficio **omesso l'allegazione del PVC all'atto impositivo**. La tesi è però manifestazione infondata, considerato che, in tema di motivazione *per relationem* degli atti di imposizione tributaria, l'articolo 7 primo comma citato, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, **non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza** per effetto di precedente comunicazione (cfr. [Cass. 14 gennaio 2015, sent. 407](#)).

La seconda attiene alla **legittimità dell'atto impositivo che si sia limitato a recepire le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza**. Anche tali tesi è però destituita di fondamento, in quanto la motivazione dell'atto impositivo, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, neppure per asserita **mancanza di autonoma valutazione** da parte

dell'ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare un'economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti alla parte contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cfr. [Cass. 16 maggio 2014, sent. 10767](#)).

La terza ed ultima doglianza attiene la **durata della verifica fiscale**, che a detta del contribuente avrebbe **superato i trenta giorni fissati dalla legge**. Sul punto la Corte è parimenti lapidaria, rilevando come l'eventuale supero di tale termine **non comporti la nullità dell'accertamento**, nè l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, trattandosi di effetti non previsti nell'ordinamento. Sul punto la Corte richiama la **Cass. 15 aprile 2015 n. 75481**, secondo cui, il protrarsi della presenza dei verificatori nella sede del contribuente oltre i termini previsti dall'[articolo 12, comma 5, della Legge 212/2000](#), **non preclude, in assenza di una specifica norma sanzionatoria, l'utilizzo degli elementi acquisiti** oltre la scadenza dei predetti termini, e per l'effetto non determina l'invalidità del conseguente avviso di accertamento.

La conclusione tratta dalla Suprema Corte su quest'ultimo punto suscita perplessità, non tanto per il principio affermato, quanto per la motivazione dedotta; ed invero, costituisce principio oramai consolidato in seno alla stessa Corte che la invalidità di un atto impositivo non dipende dal fatto che il legislatore abbia, o meno, contemplato la sanzione della nullità, mancando in materia tributaria una codificazione delle ipotesi di nullità (talora prevista dall'ordinamento). A sommosso avviso di chi scrive, fu molto più persuasiva l'affermazione, pure resa dalla Corte, secondo cui il disagio del contribuente a fronte di una ingiustificata permanenza dei militari **non giustifica comunque l'applicazione di una sanzione così grave quale appunto la nullità**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LE VERIFICHE FISCALI IN AZIENDA >>

Bologna Firenze Milano Napoli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Il secolo dei traditori. Da Mata Hari a Snowden 1914-2014



Marcello Flores

Il Mulino

Prezzo – 24,00

Pagine – 324

Nella Grande Guerra chi non si schiera con il suo paese è un traditore: sono traditori e condannati a morte il patriota italiano ma cittadino austriaco Cesare Battisti così come la ballerina più famosa dell'epoca, Mata Hari, fucilata come spia. Per fascismo, nazismo e comunismo saranno traditori tutti coloro che li combattono: migliaia se non milioni di persone. Nella seconda guerra il tradimento riguarderà soprattutto le spie, mentre nel corso della guerra fredda il clima di paura e sospetto farà diventare traditore chiunque non si dichiari leale al proprio governo. Dai collaborazionisti alle spie atomiche vere o presunte, dai ribelli sudafricani alle lotte intestine dentro i movimenti di liberazione, il concetto di tradimento si trasforma e si amplia fino a inglobare chi combatte per la trasparenza e l'informazione condivisa, come testimoniano in anni recenti i casi Assange e Snowden.

Il potere del cane



Thomas Savage

Neri Pozza

Prezzo – 17,00

Pagine – 288

Montana, 1924. Tra le pianure selvagge del vecchio West, a cui fa da sfondo una collina rocciosa che ha la forma di un cane in corsa, sorge il ranch più grande dell'intera valle, il ranch dei fratelli Burbank. Phil e George Burbank, pur condividendo tutto da più di quaranta anni, non potrebbero essere più diversi.

Alto e spigoloso, Phil ha la mente acuta, le mani svelte e la spietata sfrontatezza di chi può permettersi di essere sé stesso. George, al contrario, è massiccio e taciturno, del tutto privo di senso dell'umorismo. Insieme si occupano di mandare avanti la tenuta, consumano i pasti nella grande sala padronale e continuano a dormire nella stanza che avevano da ragazzi, negli stessi letti di ottone, che adesso cigolano nella grande casa di tronchi. Chi conosce bene Phil ritiene uno spreco che un uomo tanto brillante, uno che avrebbe potuto fare il medico, l'insegnante o l'artista, si accontenti di mandare avanti un ranch. Nonostante i soldi e il prestigio della famiglia, Phil veste come un qualsiasi bracciante, in salopette e camicia di cotone azzurra, usa la stessa sella da vent'anni e vive nel mito di Bronco Henry, il migliore di tutti, colui che, anni addietro, gli ha insegnato l'arte di intrecciare corde di cuoio grezzo. George, riservato e insicuro, si accontenta di esistere all'ombra di Phil senza mai contraddirlo, senza mai mettere in dubbio la sua autorità. Ogni autunno i due fratelli conducono un migliaio di manzi per venticinque miglia, fino ai recinti del piccolo insediamento di Beech, dove si fermano a pranzare al Mulino Rosso, una modesta locanda gestita dalla vedova di un medico morto suicida anni prima. Rose Gordon, si vocifera a Beech, ha avuto coraggio a mandare avanti l'attività dopo la tragica morte del marito. Ad aiutarla c'è il figlio adolescente Peter, un ragazzo delicato e sensibile che, con il suo atteggiamento effeminato, suscita un'immediata repulsione in Phil. George, invece, resta incantato da Rose, al punto da lasciare tutti stupefatti chiedendole di sposarlo e portandola a vivere al ranch, inconsapevole di aver appena creato i presupposti per un dramma che li coinvolgerà tutti. Perché Phil vive il matrimonio del fratello come un tradimento e, proprio come il «cane sulla collina» lanciato all'inseguimento della preda, non darà tregua a Rose, a Peter e anche al suo amato George, animato dall'odio nella sua forma più pura: l'odio di chi invidia.

Spesso sono felice

Narratori Feltrinelli
Jens Christian Grøndahl
Spesso sono felice



Jens Christian Grøndahl

Feltrinelli editore

Prezzo – 12,00

Pagine – 112

Può una donna decidere di cambiare vita a settant'anni? Secondo Ellinor, sì. Anche se ha sempre lasciato che fossero le circostanze a scegliere per lei, appena rimasta vedova abbandona gli agi di un quartiere di lusso di Copenaghen per tornare in quello operaio dove ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza. Il quartiere è cambiato: adesso ci sono prostitute, pusher e hipster, ma a lei non importa, le basta solo che dalle finestre della sua nuova casa si veda il portone di quella dove ha vissuto da bambina. In una lunga lettera alla sua migliore amica morta tanti anni prima, Ellinor fa il bilancio della propria vita, segnata da inganni e tradimenti, da dolori e lutti e da un grande, terribile segreto. Con una scrittura incisiva ed elegante, Jens Christian Grøndahl scava nel profondo dell'animo femminile restituendoci, attraverso l'appassionante ritratto di una donna al di fuori dagli schemi, un affresco della borghesia di oggi. Il ritratto di un matrimonio, un libro sull'amore e sulle relazioni familiari. Il ritorno in grande stile di uno dei migliori autori europei contemporanei.

La felicità è una storia semplice



Lorenza Gullini

Einaudi

Prezzo – 17,00

Pagine – 224

Nemmeno con la corda al collo, ormai deciso a farla finita, Vito Baiocchi riesce a sottrarsi all'autorità della terribile nonna. Come sente il cellulare che squilla, si sfilava il cappio e risponde. La vecchia pretende di essere accompagnata fino in Sicilia, il luogo dove è nata e che ha dovuto abbandonare molti anni prima. Lui non sa dire di no e parte con lei per un viaggio interminabile. Tra incontri buffi e situazioni tragicomiche, i due si confessano insospettabili segreti, mentre niente va come dovrebbe. Ma quando tutto sembra perduto, Baiocchi capisce che deve prendere in mano la propria vita e sforzarsi di credere nella felicità.

Quando sarai più grande capirai



Virginie Grimaldi

Mondadori

Prezzo – 19,00

Pagine – 300

È un sabato come tanti per Julia: sushi a domicilio, una puntata del *Trono di spade* con la testa appoggiata sulla pancia di Marc – se fosse stata un gatto avrebbe pure fatto le fusa... Ma quel giorno riceve la telefonata che la informa della morte del padre, e Julia si trova ad affrontare la caducità della vita. La paura e lo sconforto la assalgono, e quando poco dopo scompare anche la sua amatissima nonna, Julia si sente completamente paralizzata. Purtroppo persino Marc si rivela un punto di riferimento non affidabile... Julia decide così di dare un taglio netto a tutto: lascia Parigi e si prende una sorta di anno sabbatico trasferendosi nel residence per anziani di Biarritz, la sua città di origine, per lavorare come psicologa. Nonostante grandi incertezze circondino la sua scelta piuttosto singolare e benché si renda conto che “è più facile fare amicizia con un unicorno che farsi piacere un ospizio”, Julia non perde l'ironia che l'ha sempre caratterizzata. Dopo poco tempo, infatti, si ritrova perfettamente integrata in quella che si rivela essere una bizzarra comunità, un'oasi felice, un istituto “illuminato” che organizza per i suoi ospiti moltissime attività ricreative (tra cui un'ora quotidiana di telenovela, gite al mare, scambi generazionali attraverso l'incontro con bambini e adolescenti). Julia si accorge che i residenti hanno tante cose da insegnarle, forse molte di più di quelle che lei può dare a loro. È difficile immaginare che si possa superare la paura della morte in una clinica per anziani, eppure, dalle persone che la circondano, Julia sta imparando la resilienza: tutte hanno sofferto,

tutte si sono rialzate senza perdere il sorriso. Nonni burloni ed energici e colleghe fantasiose dal cuore spezzato le insegnano che la felicità è nel presente, nelle piccole cose che si raccolgono lungo il percorso accidentato dell'esistenza, dove anche l'amore può inaspettatamente fare capolino da dietro l'angolo.

